

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-4591 del 23/08/2024 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2923 del 07/06/2023 intestata a CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C. per lo stabilimento adibito a carrozzeria autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-4795 del 23/08/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno ventitre AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2923 del 07/06/2023 intestata a CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C. per lo stabilimento adibito a carrozzeria autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2923 del 07/06/2023 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a carrozzeria autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911”* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/2023;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore, orario di lavoro solo diurno, ecc.) di cui alla Relazione Acustica datata 6 luglio 2022.*

Considerato che in data 04/06/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpa e al prot n. PG/2024/102208 del 04/06/2024, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Dato atto che con nota PG/2024/103469 del 05/06/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed è stata richiesta documentazione a perfezionamento;

Considerato che in data 07/06/2024 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito al PG/2024/107327;

Dato atto che con nota PG/2024/128250 del 12/07/2024 sono state richieste integrazioni;

Viste le integrazioni prodotte dalla ditta in data 08/08/2024 ed acquisite da Arpa e al PG/2024/146923;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento *“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”* acquisite in data 21/08/2024, ove viene accolto quanto proposto dalla ditta con la comunicazione di modifica non sostanziale, proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare l'Allegato A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2923 del 07/06/2023 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a carrozzeria autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911”* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/2023, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2923 del 07/06/2023** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA PONENTE S.A.S. DI GIANLUCA MILANDRI & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a carrozzeria autoveicoli sito nel Comune di Cesena, Via Cerchia di Sant'Egidio n. 911”* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/06/2023, come segue:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2923 del 07/06/2023.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2923 del 07/06/2023 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2023-2923 del 07/06/2023, rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/06/2023 P.G.N.20000.

L'AUA sopra citata comprende, all'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, che al paragrafo C. stabilisce le seguenti prescrizioni:

4. **"Entro un anno dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà installare un impianto di abbattimento delle polveri per l'emissione esistente E5 conforme a quanto previsto nei Criteri CRIAER al punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999. Tale intervento dovrà essere preventivamente comunicato nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.**
5. **Entro un anno dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà realizzare i seguenti interventi, come richiesto da Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì con il parere condizionato prot. 2023/0120057/P del 28/04/2023 riportato nelle Premesse:**
 - a. *tutti i camini di emissione dovranno raggiungere un'altezza tale da superare di almeno 1 mt l'altezza dell'edificio residenziale/sensibile circostante più alto;*
 - b. *il punto di emissione E6 "Banco lavapistole" dovrà essere dotato di idoneo impianto di abbattimento.*

Tali interventi dovranno essere preventivamente comunicati nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13".

Con PEC del 04/06/2024, acquisita al protocollo PG/2024/102208, la ditta, in ottemperanza alle sopra citate prescrizioni n. 4. e 5., ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente a quanto di seguito indicato:

- **dismissione della emissione E5 "Aspirazione carteggiatura", alla quale pertanto non dovrà essere installato l'impianto di abbattimento richiesto dalla prescrizione n. 4.: la carteggiatura verrà effettuata nell'area fondo e convogliata all'emissione autorizzata E3 "Aspirazione fondo";**
- **innalzamento dei camini delle emissioni E2 "Cabina verniciatura e bruciatore in vena d'aria" ed E3 "Aspirazione fondo", che saranno portati ad una altezza tale da superare di almeno 1 metro l'altezza dell'edificio residenziale/sensibile circostante più alto, come richiesto dalla**

- prescrizione n. 5. lettera a.;
- l'emissione E6 "Banco lavapistole" sarà dotata di un filtro a carboni attivi, come richiesto dalla prescrizione n. 5. lettera b.

Con nota del 27/06/2024 PG/2024/118771 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota del 27/06/2024 PG/2024/118782 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con PEC del 08/08/2024 acquisita al PG/2024/146923 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste con ns nota del 12/07/2024 avente PG/2024/128250.

Con nota PG/2024/150063 del 19/08/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

"omissis..."

Valutazione delle integrazioni presentate.

Emissione E6 lavaggio pistole

In relazione al filtro a carboni attivi che la ditta intende adottare sull'emissione E6 lavaggio pistole, considerando una massa adsorbente pari a 12 Kg, il quantitativo di COV adsorbibili, come da indicazione dei criteri Criaer è pari al 20% del peso di CA, cioè 2.4 kg.

La ditta evidenzia una capacità di adsorbimento pari al 58% e prendendo spunto da questo valore le COV adsorbibile salirebbero a 6.96 kg.

Considerando un limite di emissione pari a 50 mg/Nmc e una portata pari a 1000 Nmc/h, il tempo previsto di saturazione e sostituzione del filtro è pari a 50 ore (140 ore per efficienza del 58%) nelle condizioni di concentrazione al limite di emissione e assorbimento al 100%. Anche nelle condizioni reali di efficienza di adsorbimento e concentrazione al camino è possibile aspettarsi il raggiungimento del peso per adsorbimento di COV nel giro di poche decine di giorni (a seconda del numero di ore/giorno di utilizzo) oltre i quali funzione del filtro è assente se non negativa per il rilascio delle sostanze adsorbite e necessita di essere sostituito.

Si valuta pertanto che la sostituzione del filtro a carbone venga eseguita al superamento del 20% del peso iniziale del filtro e non oltre 2 mesi.

Emissione E3 area fondo

In relazione al filtro a tasche di cui all'emissione E3 area fondo come in altre situazioni simili e

come già valutato nella relazione precedente, vista l'esigua quantità di polveri presenti nell'operazione di verniciatura e limitate operazioni di levigatura (come dichiarato dalla Ditta), la presenza di un doppio filtro (a pannello il primo e a tasche il secondo) a parere dello scrivente è valutata al momento come accettabile, fermo restando naturalmente il rispetto dei limiti di emissione imposti.

Come indicazione generale si evidenzia, che i filtri a pannello a parete (utili nel caso di verniciatura per le modalità di lavoro) non costituiscono un'aspirazione localizzata per le operazioni di levigatura/carteggiatura e permettono alla polvere fine di levigatura/carteggiatura di svilupparsi prima nel luogo di lavoro e provvedendo solo successivamente alla sua filtrazione.

Proprio per questo motivo, per queste lavorazioni spesso vengono utilizzati utensili manuali dotati di aspirazione sull'utensile stesso; le aspirazioni convogliano l'aspirato in filtri per materiale particellari specifici e carrellati che limitano lo sviluppo della polvere nell'ambiente di lavoro a tutto vantaggio della salubrità degli stessi.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che

1. per l'emissione E6 lavaggio pistole si chiede la sostituzione del filtro a carbone al raggiungimento del 20% del peso iniziale del filtro o almeno bimestrale.
2. per l'emissione E3 non si rilevano elementi ostativi ma si consiglia l'adozione di utensili manuali dotati di aspirazione localizzata e filtro per le polveri carrellato, al fine di evitare lo sviluppo delle polveri nell'ambiente di lavoro prima della loro aspirazione con i filtri a pannello".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 20/08/2024 prot. n. 217869, acquisita al prot. PG/2024/150903 del 20/08/2024, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla comunicazione di modifica non sostanziale, di seguito riportato:

"In riscontro alla Vs richiesta di parere (ns prot. 0175120 del 27/06/2024 e ns prot. 0214219 del 13/08/2024),

esaminata la documentazione trasmessaci (ns prot. 0188607 del 12/07/2024; ns prot. 0213753 del 12/08/2024) attestante il superamento delle condizioni di cui al ns precedente parere (vs prot. 2023/0120057/P del 28/04/2023)

concordando con le conclusioni di ARPAE ST inerenti il procedimento in oggetto, in particolare per quanto concerne l'adozione di misure e accorgimenti tecnici atti a favorire l'aspirazione localizzata delle operazioni di levigatura/carteggiatura con conseguente ulteriore miglioramento della qualità dell'aria a livello dell'ambiente lavorativo, a tutela della salute dei dipendenti,

si esprime per quanto di specifica competenza, parere favorevole".

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative delle emissioni oggetto di autorizzazione, ma una riduzione quantitativa delle stesse, considerato il nuovo sistema di trattamento installato alla

emissione E6 e la dismissione della emissione E5.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, alla luce della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, ha valutato che vi fosse la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione della emissione E5 “Aspirazione carteggiatura” dal Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni”, in quanto da dismettere come da comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;
- eliminazione delle prescrizioni n. 4., e 5. del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni”, in quanto la Ditta ha ottemperato alle stesse con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;
- modifica della prescrizione n. 6. del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni” come di seguito indicato, in quanto la Ditta aveva già ottemperato alla stessa:
 - “Le **emissioni E2, E3, E6 dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore** (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 11.”;
- eliminazione delle prescrizioni n. 7., 8. e 9. del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- inserimento delle nuove prescrizioni di seguito riportate al paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni”, inerenti agli obblighi relativi alla emissione modificata E3:
 - “La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E3, con un anticipo di almeno 15 giorni.**
 - **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 - Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata E3**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC:

aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”.

- modifica dell’indicazione dell’altezza minima delle emissioni E2 ed E3 nel punto 1. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni”, che viene adeguata a 14,5 metri;
- modifica delle prescrizioni n. 10., 11. e 12. ultimo punto del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni”, eliminando il riferimento alla emissione dismessa E5 ed inserendo il riferimento alla emissione E6 che sarà ora dotata di impianto di abbattimento, come segue:
 - *La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2 (escluso l’inquinante “Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂”)**, **E3 ed E6 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell’ultimo monitoraggio effettuato.*
 - *Gli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E2, E3 ed E6**, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 11.*
 - *Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
...omissis...
 - *dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E3 ed E6**, così come richiesto al precedente punto 10.”.**
- inserimento della nuova prescrizione di seguito riportata al Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni”, relativa all’impianto di filtrazione a carboni attivi di cui alla emissione E6 “Banco lavapistole”:
 - *“I carboni attivi dell’impianto di abbattimento della **emissione E6 “Banco lavapistole”** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno bimestrale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11.”.*
- inserimento alla prescrizione n. 12. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni” del seguente nuovo punto, relativo all’impianto di filtrazione a carboni attivi di cui alla emissione E6 “Banco lavapistole”:
 - *“dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 8. relativamente all’impianto di cui alla **emissione E6**”;*
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Valori limite e prescrizioni”, a seguito delle variazioni di cui sopra;
- inserimento della seguente raccomandazione al nuovo Paragrafo D. “Emissioni in

atmosfera soggette alla presente autorizzazione - Raccomandazioni”:

- *“Per le operazioni di carteggiatura convogliate all'emissione modificata E3 “Aspirazione fondo e aspirazione carteggiatura” si consiglia l'adozione di utensili manuali dotati di aspirazione localizzata e filtro per le polveri carrellato, al fine di evitare lo sviluppo delle polveri nell'ambiente di lavoro prima della loro aspirazione con i filtri a pannello”.*

Sulla base della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare, con le condizioni e prescrizioni sopra evidenziate, quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione della AUA.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/06/2023 P.G.N.20000, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 04/06/2024, acquisita al protocollo PG/2024/102208, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE - VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carrozzeria autoveicoli **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 – CABINA VERNICIATURA E BRUCIATORE IN VENA D'ARIA (0,250 MW a metano)

Impianto di abbattimento: paint stop e filtro a tasche

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 28.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 14,5 | m |
| Durata | 7 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|----------------|---|--------|
| Polveri totali | 3 | mg/Nmc |
|----------------|---|--------|

| | | |
|--|-----|--------|
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | 50 | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂ | 350 | mg/Nmc |

EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE FONDO E ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: paint stop e filtro a tasche

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 20.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 14,5 | m |
| Durata | 6 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|----|--------|
| Polveri totali | 3 | mg/Nmc |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | 50 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. E6 - BANCO LAVAPISTOLE

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 4,5 | m |
| Durata | 2 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|----|--------|
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | 50 | mg/Nmc |
|--|----|--------|

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno” (art. 275, e punto 12 della Parte II e Tab. 1 punto 6.3 della Parte III dell’Allegato III alla Parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E2, E3, E6**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. il consumo massimo teorico di solvente è 1,66 ton/anno;
 - b. il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 50 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - c. il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell’input di solvente;
 - d. il valore di emissione totale annua di COV è < o pari 1,66 ton/anno;
 - e. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152 e smi, dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all’anno precedente,

- attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al successivo punto 4.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
- f. i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, fondo, catalizzatori, diluenti), diluente per la pulizia pistole e sgrassante per la pulizia di superficie, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 11.;
- g. la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152.
3. Tutte le fasi del ciclo produttivo in grado di generare inquinanti aerodispersi, compresa quella di miscelazione e preparazione delle vernici, dovranno avvenire sotto aspirazione e convogliamento all'esterno. Per quanto riguarda invece le emissioni derivanti dalla **saldatura**, svolta saltuariamente 2/3 volte al mese per 5/10 minuti con lavorazione effettuata direttamente sul veicolo, in alternativa all'aspirazione e convogliamento all'esterno tramite una delle emissioni di cui al punto 1., è ammesso l'utilizzo di sistemi aspiranti con un idoneo abbattimento degli inquinanti e reimmissione in ambiente di lavoro, opzione percorribile unicamente nel caso in cui non si tratti di saldatura di acciaio inox, che prevede invece l'obbligatorietà di aspirazione ed espulsione all'esterno.
4. Le **emissioni E2, E3, E6** dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 11.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata E3**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento della **emissione E6 "Banco lavapistole"** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno bimestrale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11;
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2 (escluso l'inquinante "Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂")**, **E3 ed E6 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Gli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E2, E3 ed E6**, devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, fondo, catalizzatori, diluenti), diluente per la pulizia pistole e sgrassante per la pulizia di superficie, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 2. f);
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E2, E3, E6**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 4.;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E3 ed E6**, così come richiesto al precedente punto 10.;

- dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, come richiesto precedente al punto 8. relativamente all'impianto di cui alla **emissione E6.**

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri) | N° punti prelievo | Lato minore (metri) | N° punti prelievo |
| fino a 1m | 1 punto | fino a 0,5m | 1 punto al centro del lato |
| da 1m a 2m | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m | 3 punti |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

| | |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O ₂) | UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Anidride Carbonica (CO ₂) | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc) |
| Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 |

| | |
|---|--|
| Polveri totali (PTS) o materiale particolato | UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013 |

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE - RACCOMANDAZIONI

1. Per le operazioni di carteggiatura convogliate all'**emissione modificata E3** "Aspirazione fondo e aspirazione carteggiatura" si consiglia l'adozione di utensili manuali dotati di aspirazione localizzata e filtro per le polveri carrellato, al fine di evitare lo sviluppo delle polveri nell'ambiente di lavoro prima della loro aspirazione con i filtri a pannello.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.